

CIRCOLARE INFORMATIVA

Oggetto: **Novità 2025**

La legge di bilancio per il 2025 (Legge n. 207 del 30/12/2024 e la legge n. 203 del 13/12/2024 - c.d. Collegato lavoro) ha introdotto per il nuovo anno le seguenti novità in materia di diritto del lavoro:

Legge di bilancio:

Calcolo IRPEF – Art. 1, commi 2-11

Restano invariate le 3 classi di reddito IRPEF introdotte nel 2024, ovvero:

Reddito fino a € 28.000,00 – 23,00%
 fino a € 50.000,00 – 35,00%
 oltre € 50.000,00 – 43,00%

e restano invariati anche il calcolo del bonus di € 1.200,00, nonché la determinazione delle normali detrazioni fiscali per i lavoratori dipendenti.

Verrà però introdotto un nuovo bonus fiscale aggiuntivo (erogazione tramite il datore di lavoro con contestuale compensazione tramite Mod F24) per redditi annui fino a 20.000 € e un'ulteriore detrazione fiscale per redditi compresi tra 20.000,00 € e 40.000,00 €. Queste nuove agevolazioni per i lavoratori dipendenti sostituiscono in ultima analisi l'eliminazione delle riduzioni INPS dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (rispettivamente del 7,00% o del 6,00% per i redditi lordi mensili fino a 1.923,00 €, o 2.692,00 €), che non saranno più prorogate per il 2025.

Nel calcolo dell'IRPEF si dovrà quindi tenere conto, a partire dal 2025, di 2 detrazioni (quella di base già applicata finora per redditi annui fino 50.000,00 € ed una detrazione aggiuntiva) e di 2 bonus fiscali (1.200,00 € come prima e un bonus aggiuntivo). Gli importi aggiuntivi si applicano solo al reddito da lavoro dipendente e non a quello assimilato a quello di lavoro dipendente, come ad esempio quello dei collaboratori coordinati e continuativi (ad esempio, membri del consiglio di amministrazione di aziende).

Una breve panoramica:

Bonus IRPEF aggiuntivo in base al reddito:

solo per lavoratori dipendenti con un reddito annuo imponibile fino a € 20.000,00:

7,10% fino a € 8.500
5,30% fino a € 15.000
4,80% fino a € 20.000

Questo bonus aggiuntivo viene concesso automaticamente dal datore di lavoro senza che il dipendente ne faccia richiesta, ma il dipendente può anche rifiutarlo.

Nuove detrazioni aggiuntive basate sul reddito:

€ 1.000,00 all'anno per redditi fiscali compresi tra € 20.000,00 e € 32.000,00.

Per un reddito fiscale annuo compreso tra € 32.000,00 e € 40.000,00, la franchigia aggiuntiva diminuisce gradualmente da € 1.000,00 all'anno a € 0,00. Anche questo importo può essere rinunciato insieme al bonus fiscale aggiuntivo. Una rinuncia riduce la remunerazione netta mentre i costi rimangono invariati.

Per una migliore panoramica, alla fine di questa lettera informativa troverete una tabella in cui sono elencati vari stipendi lordi mensili ed i corrispondenti stipendi netti neutri.

Detrazioni d'imposta IRPEF per i figli:

Questa opzione è riservata ai figli di età compresa tra 21 e 30 anni, il cui reddito non può superare i 2.840,51 € (4.000,00 € per i figli fino a 24 anni). Per i figli con disabilità il limite di età di 30 anni non si applica. I figli fino a 21 anni hanno diritto al cosiddetto Assegno unico, che viene erogato direttamente dall'INPS su richiesta e non passa attraverso la busta paga. Detrazioni per gli altri familiari: fino al 2024 tutto secondo l'art. 433 BGB, dal 2025 solo gli antenati diretti conviventi con il contribuente.

Per gli stranieri (cittadini extra UE o residenti nello spazio economico UE) non sono previste detrazioni fiscali per i familiari residenti all'estero.

Trasferte – Rimborso spese Art. 1, commi 81-83

Le spese anticipate dal dipendente in relazione al servizio in trasferta (alloggio, pasti, spese di viaggio, ecc.) possono essere rimborsate solo se pagate con mezzi di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, bonifici bancari, ecc.). Eccezione solo per i trasporti pubblici di linea.

NASPI – Art. 1, comma 171

Chiunque recede volontariamente (anche consensualmente) da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei 12 mesi antecedenti la richiesta NASPI, salvo il caso di maternità o di giustificato motivo, ovvero nel caso di risoluzioni in sede protetta, deve poi avere di nuovo almeno 13 settimane di assicurazione per poter richiedere la NASPI.

Congedo parentale – Art. 1, commi 217-218

Nei primi 6 anni di vita del bambino, i genitori hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale con retribuzione corrisposta all'INPS all'80,00% anziché al normale 30,00%. Finora sono stati assegnati 2 mesi all'80,00%. Resta invariata la durata complessiva del congedo parentale di 9 mesi nei primi 12 anni di vita.

Il prerequisito per i 3 mesi all'80% è la fine della maternità/paternità obbligatoria dopo il 31/12/2024. Ciò deve essere specificato anche nelle domande, che devono essere presentate prima dell'inizio del congedo parentale.

Riduzione contributiva per le lavoratrici madri – Art. 1, comma 219-220

Nel 2025 e nel 2026, le regole del 2024 continueranno ad applicarsi senza modifiche alle madri con almeno 3 figli che abbiano già beneficiato del sussidio (contratto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di reddito).

Per gli anni 2025 e 2026, per tutti i rapporti di lavoro (ad eccezione dei lavoratori domestici) con una retribuzione annua lorda fino a 40.000 euro, si applicherà una riduzione alle madri con due o più figli fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027 per le lavoratrici madri con almeno 3 figli fino a quando il più giovane compie i 18 anni.

Le istruzioni operative vengono comunque impartite con circolare INPS. Affronteremo nuovamente questo argomento in una prossima circolare informativa.

Donazioni a titolo di compenso in natura, fringe benefit – Art. 1, comma 390

Quanto segue si applica ai lavoratori dipendenti nel 2025, 2026 e 2027:

fino a € 1.000,00 senza figlio a carico

fino a € 2.000,00 con figli a carico

Gli importi corrispondenti, che possono essere erogati individualmente per dipendente a discrezione del datore di lavoro, sono esenti sia da imposte che da contributi previdenziali fino all'importo massimo stabilito nell'anno.

Gli importi richiesti possono essere concessi sia come donazioni in natura/servizi (anche buoni), sia come rimborsi di utenze domestiche (gas, acqua, elettricità), affitto dell'abitazione principale o interessi su mutui per l'abitazione principale. Sono richieste adeguate autodichiarazioni da parte dei lavoratori dipendenti.

In ogni caso, la retribuzione in natura (sia nel caso di retribuzione effettiva in natura, sia nel caso di rimborso delle spese sopra menzionate) deve essere indicata nella busta paga. I limiti sopra indicati si applicano al dipendente e non al rapporto di lavoro. Se un dipendente ha più rapporti di lavoro nel corso di un anno, i limiti si applicano a tutti i rapporti di lavoro complessivamente. In caso di superamento dei limiti, l'intero importo è soggetto a imposte e contributi previdenziali.

Imposta sostitutiva sulle mance nel settore turistico – Art. 1, comma 520

L'imposta sostitutiva del 5,00% introdotta lo scorso anno sugli importi aggiunti volontariamente dal cliente all'importo della fattura ha nuovi importi massimi:

In precedenza gli importi soggetti all'imposta sostitutiva potevano essere pari al massimo al 25,00% del reddito annuo dei dipendenti interessati fino ad un massimo di € 50.000,00; ora è pari al massimo al 30,00% del reddito fino ad un massimo di € 75.000,00.

Collegato Lavoro – Legge n. 203 del 13/12/2024

Cessazione a causa dell'assenza, art. 19

Dopo anni di discussioni si è giunti a una regolamentazione riguardante la risoluzione dei rapporti di lavoro per assenza prolungata e ingiustificata dei lavoratori dipendenti. Finora, questi rapporti di lavoro potevano essere risolti solo tramite un licenziamento da parte del datore di lavoro (con eventuali costi aggiuntivi dovuti ai contributi aggiuntivi dovuti per questo motivo).

Ora, in caso di assenza ingiustificata per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo applicato o in assenza di regolamentazione da parte del contratto collettivo in caso di assenza ingiustificata superiore a 15 giorni, si presume che il rapporto di lavoro è stato risolto intenzionalmente dal dipendente, il che equivale a una dimissione volontaria da parte del lavoratore dipendente.

Il datore di lavoro è tenuto a presentare una comunicazione corrispondente all'Ispettorato del lavoro (le modalità operative devono ancora essere regolamentate) e può quindi avviare la risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle dimissioni del dipendente. Non è previsto alcun contributo aggiuntivo all'INPS a carico del datore di lavoro e il dipendente non ha diritto all'indennità di disoccupazione.

Ciò, naturalmente, si applica sempre presupponendo che l'assenza non sia dovuta a forza maggiore o alla condotta del datore di lavoro.

Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente a Vostra disposizione.

Visitate la nostra pagina web: www.contracta.it

Merano, gennaio 2025

In allegato (vedi sotto) la tabella informativa lordo/netto:

Tabella informativa lordo/netto 2025:

In allegato troverete un elenco in cui indichiamo il reddito netto risultante a vari stipendi lordi mensili a condizioni neutrali. Si parte dal presupposto di contratti di lavoro annuali senza particolari imprevisti e si fa una distinzione se il contratto collettivo applicato prevede 13 o 14 mensilità.

	con 13 mensilità annuali		con 14 mensilità annuali	
Lordo mensile	Netto mensile	Netto annuale	Netto mensile	Netto annuale
€ 500,00	488,00	6.302,00	490,00	6.788,00
€ 600,00	585,00	7.564,00	588,00	8.145,00
€ 650,00	634,00	8.194,00	737,00	10.024,00
€ 700,00	783,00	10.024,00	773,00	10.457,00
€ 800,00	862,00	10.904,00	865,00	11.501,00
€ 900,00	937,00	11.873,00	941,00	12.544,00
€ 1.000,00	1.012,00	12.842,00	1.016,00	13.587,00
€ 1.100,00	1.087,00	13.811,00	1.091,00	14.630,00
€ 1.200,00	1.162,00	14.779,00	1.147,00	15.523,00
€ 1.300,00	1.224,00	15.589,00	1.219,00	16.444,00
€ 1.400,00	1.289,00	16.444,00	1.284,00	17.365,00
€ 1.500,00	1.354,00	17.299,00	1.350,00	18.286,00
€ 1.600,00	1.420,00	18.154,00	1.417,00	19.233,00
€ 1.700,00	1.489,00	19.049,00	1.477,00	20.093,00
€ 1.800,00	1.549,00	19.847,00	1.537,00	20.253,00
€ 1.900,00	1.610,00	20.646,00	1.597,00	21.813,00
€ 2.000,00	1.671,00	21.444,00	1.662,00	22.738,00
€ 2.100,00	1.732,00	22.243,00	1.722,00	23.598,00
€ 2.200,00	1.798,00	23.106,00	1.783,00	24.458,00
€ 2.300,00	1.858,00	23.905,00	1.843,00	25.185,00
€ 2.400,00	1.919,00	24.675,00	1.904,00	25.899,00
€ 2.500,00	1.980,00	25.338,00	1.964,00	26.613,00
€ 2.600,00	2.039,00	26.001,00	2.012,00	27.207,00
€ 2.700,00	2.090,00	26.664,00	2.049,00	27.762,00
€ 2.800,00	2.130,00	27.207,00	2.080,00	28.247,00
€ 2.900,00	2.168,00	27.723,00	2.116,00	28.786,00
€ 3.000,00	2.201,00	28.170,00	2.153,00	29.326,00
€ 3.250,00	2.296,00	29.423,00	2.256,00	30.827,00
€ 3.500,00	2.403,00	30.825,00	2.381,00	32.571,00
€ 3.750,00	2.529,00	32.446,00	2.505,00	34.315,00
€ 4.000,00	2.655,00	34.067,00	2.632,00	36.046,00

Volentieri a disposizione per qualsiasi ulteriore calcolo di cui potreste aver bisogno.